



COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA

Il Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.),

visto il D.Lgs. 30.12.92, n. 504 e succ. modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e succ. modificazioni ed integrazioni;
visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23; visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;
visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.M.U. approvato con Deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.12 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 69 del 27/11/13;
visto l'art. 1 del D.L. n. 54 del 21.05.2013;
vista la L. 124 del 28/10/13, artt. 1, 2 e 2bis;
visto il D.L. n. 133 del 30/11/13, art. 1;

INFORMA che

per l'anno 2013 è abolito il versamento dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- a) **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza anagrafica in Istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (residenti AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- e) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

limitatamente alla seconda rata, è abolito il versamento dell'IMU sull'immobile concesso dal soggetto passivo in comodato d'uso a parente in linea retta entro il primo grado che lo utilizza come abitazione principale.

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013

deve essere effettuato il versamento a saldo dell'I.M.U. dovuta per l'anno d'imposta 2013 su aree fabbricabili e altri fabbricati.

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di fabbricati ed aree fabbricabili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile e l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Base imponibile: *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato: cat. A (ad esclusione A/10): 160; cat. A/10: 80; cat. B: 140; cat. C/1: 55; cat. C/2 C/6 C/7: 160; cat. C/3 C/4 C/5: 140; cat. D (al esclusione D/5): 65; cat. D/5: 80.

Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;

Aree fabbricabili: valore determinato giusta deliberazione di G.M. n. 42 del 23/04/13 (art.5, c.5, D.lgs 504/92).

Aliquote: Abitazione principale e pertinenze **4,00%**; Altri Fabbricati **7,60%**; Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, c. 3-bis del D.L. 557/93 e art. 9, c.8 D.Lgs. 23/11) **2,00%**.

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze).

L'importo del saldo E' determinato dalla differenza fra quanto versato in acconto e il conguaglio in base alle aliquote definitive.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributilocali).**

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

Il codice comune è E133.

Codici versamento IMU con il mod.F24:

- Aree fabbricabili: 3916 Comune
- Altri fabbricati: 3918 Comune
- Immobili categoria D 3925 Stato

ENTRO IL 30 GIUGNO: presentazione dichiarazione IMU (art. 13 c.12-ter D.L 201/11 e succ. modifiche)

Nel sito www.comune.grammichele.ct.it Settore Economico Finanziario – Tributi – IMU 2013 è possibile trovare le informazioni relative a IMU 2013.

Per informazioni: Ufficio Tributi – Tel.0933859250 lunedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 martedì dalle 15,30 alle 17,30; www.comune.grammichele.ct.it; mail:uffici@comune.grammichele.ct.it

Grammichele, 04/12/2013

Il Funzionario Responsabile
Dott. Valentino Pepe